

**L.R. 53/97 art. 17 ó D.G.R. N. 16 DEL 02/02/2009**

**PRESTITO DI CONDUZIONE ANNO 2009**

**PROCEDURE**

I prestiti di conduzione saranno assistiti dal concorso regionale sul pagamento degli interessi per un periodo massimo di 12 mesi e comunque fino al 31/12 dell'anno di riferimento e secondo le misure di intervento che la Direzione fisserà, sulla base dei regolamenti detti "de minimis". Per il 2009 il tasso di intervento sarà stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.

I S.I.P.A. direttamente e/o tramite le UTA dovranno, ai sensi della L.R. 6/96 e D.G.R. n. 4272 del 28.11.96 provvedere ai controlli. Le eventuali irregolarità rinvenute dai controlli dovranno essere comunicate al Servizio Sostegno Imprese Agricole della Direzione Agricoltura per il seguito di competenze.

Considerato che la segnalazione prevista dalla L. 490/94 (antimafia) è necessaria per importi di contributo superiori a p 154.937,07 e considerando che tale importo, data la esigua percentuale del contributo regionale, difficilmente è raggiungibile.

Qualora si verificasse tale eventualità i SIPA, incaricati delle istruttorie e della redazione del parere tecnico, provvederanno a richiedere la certificazione necessaria.

**Le Banche potranno inoltrare al SIPA la richiesta di prestito solo se la documentazione è completa in ogni sua parte.**

1) Presentazione domande e documentazione

1.1 - Sono beneficiari gli imprenditori agricoli a condizione che il reddito imponibile fiscale extragricolo sia inferiore a p 30.000,00.

1.2 - Le domande di prestito devono essere presentate **entro il 30 aprile** dagli operatori agricoli direttamente, o tramite i **COFIDI** di cui il richiedente è socio, alle banche convenzionate che provvederanno a far pervenire, entro 3 giorni, quelle di importo superiore

rispettivamente a **p 15.000,00** per azienda singola e a **p 80.000,00** per le Cooperative e loro Consorzi al competente Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per acquisire il nulla-osta della Direzione Agricoltura - Servizio Sostegno Imprese Agricole. Per le imprese di Trasformazione e Commercializzazione, le Banche possono inviare la richiesta anche al Servizio Sostegno Imprese Agricole della Direzione Agricoltura.

I S.I.P.A. dovranno far pervenire alla Direzione Agricoltura Servizio Sostegno Imprese Agricole, il verbale di accertamento entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre i limiti di cui alla L. 241/90 (30 gg.), per il rilascio del relativo nulla-osta.

1.3 - Le Banche convenzionate possono autonomamente effettuare le erogazioni fino a **p 15.000,00** per Azienda Agricola e fino a **p 80.000,00** per le Cooperative e loro Consorzi ed effettuare le erogazioni per importi superiori entro i limiti fissati dal nulla-osta della Direzione Agricoltura.

1.4 - Le domande di prestito devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) **Per le Cooperative Agricole** di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione per le quali l'importo del prestito è rapportato all'entità del prodotto conferito e lavorato:

a1) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui, nel riportare l'ammontare del prodotto trasformato nell'anno precedente, si dichiara che la Cooperativa è vigente;

a2) - fotocopia del Certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività riferita all'agricoltura SOLO IN CASI DI AVVENUTA VARIAZIONE O DI NUOVA ATTRIBUZIONE;

a3) - per i terreni in fitto nella dichiarazione di cui al punto a1), devono essere dichiarati:

a.3.1) il nome del proprietario;

a.3.2) l'avvenuta comunicazione al proprietario che per i terreni interessati è stata inoltrata domanda per il prestito di conduzione;

a.3.3) in caso di tartufaia (di cui alla L.R. 22/88 art. 7 e successive modifiche ed integrazioni), l'interessato dovrà documentare l'esistenza della stessa a mezzo di attestazioni.

**b) Per gli imprenditori singoli:**

b1) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara:

b1.1) l'ammontare del prestito avuto l'anno precedente al netto degli interessi;

b1.2) l'ammontare imponibile delle spese riconosciute sostenute;

b1.3) per i terreni in fitto (vedi punto a.3) con riferimento alla dichiarazione b1);

b1.4) ripartizione culturale dell'azienda e carico bestiame;

b1.5) composizione del nucleo familiare;

b1.6) che nessun altro componente il nucleo familiare ha richiesto o richiederà per gli stessi terreni prestito di conduzione agevolato.

b2) - fotocopia del Certificato di attribuzione della partita IVA (vedi a.2).

1.5 - Le domande che prevedono la concessione del prestito di importo uguale a quello dell'anno precedente o di importo diverso, se variato a causa della revisione dei parametri, possono essere corredate invece che della documentazione di cui al punto b), da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui è dichiarato che non sono mutate le condizioni soggettive (qualifica) né oggettive (superfici, ripartizioni colturali, UBA allevate) che avevano determinato sia la concessione che l'importo del prestito.

Va comunque riportata la dichiarazione per i terreni in fitto bonario.

1.6 - Si precisa che l'importo risultante dai punti a.1 o b.1.2 della dichiarazione non deve essere inferiore all'75% della somma concessa a prestito nell'anno precedente. Ove tale importo risultasse inferiore alla percentuale suddetta, il nuovo prestito sarà ridotto in proporzione.

1.7 - Non avrà diritto al nuovo prestito la ditta che giustifichi una spesa inferiore al 50% dell'importo del prestito dell'anno precedente.

1.8 - Nel caso la richiesta di prestito fosse avanzata da un soggetto diverso da quello che ne ha beneficiato nell'anno precedente e se tale nuovo soggetto è estraneo al nucleo familiare del beneficiario precedente, non è tenuto a dichiarare le spese sostenute, in quanto si configura come prima ditta beneficiaria del prestito di conduzione, altrimenti è tenuto a dichiarare le spese sostenute nell'anno precedente.

1.9 - Il beneficiario che non ha usufruito del prestito nell'anno precedente deve comunque giustificare la spesa nei termini sopra riportati.

1.10 - Le spese riconoscibili sono quelle oggetto di reale esborso di danaro e sostenute per la necessità di conduzione aziendale e in particolare: spese per la provvista di mezzi tecnici (fertilizzanti, mangimi, sementi, antiparassitari, piantine di colture erbacee, ecc.), per la coltivazione dei fondi, per l'attività zootecnica espletata, oppure per l'attività di agriturismo e idrocoltura (mano d'opera extra aziendale, noli, premi di assicurazione, manutenzione, spese di energia per forza motrice, carburanti, lubrificanti, contributi consortili, INPS, ecc.), per dotare le aziende associate in cooperativa ed in altra forma che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, dei mezzi occorrenti per la propria gestione (acquisto materie prime occorrenti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, noli, premi di assicurazione, salari, stipendi, spese di energia elettrica per forza motrice e simili). Non rientrano tra le spese riconoscibili quelle sostenute per miglioramento aziendale (es. acquisto di attrezzature, bestiame e piantine per coltivazioni arboree, ecc.) né le rate di mutuo, né i prodotti forniti dalle Cooperative o Associazioni e conguagliati in sede di liquidazione del prodotto conferito;

Si precisa che potranno essere prese in considerazione le fatture con il pagamento differito a condizione che esso ricada nell'anno interessato.

## 2) Erogazione e rendicontazione

2.1 - Le Banche convenzionate dovranno:

- a) erogare l'importo risultante dal nulla-osta o dalla istruttoria da esse compiuta nei limiti della loro autonomia;
- b) perfezionare le pratiche **ENTRO UN MESE DAL NULLA-OSTA REGIONALE**. Anche le richieste che ricadono nell'autonomia delle Banche convenzionate devono essere perfezionate **ENTRO UN MESE DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA** da parte dell'operatore agricolo.

Le Banche, al fine di accelerare la erogazione, dovranno provvedere ad acquisire dagli Organi Statutari l'autorizzazione necessaria entro il periodo di tempo che intercorre dall'invio ai S.I.P.A. della domanda alla ricezione del relativo nulla-osta.

Nel caso in cui la Banca non è disposta, per qualsiasi motivo, alla concessione del prestito, deve dare comunicazione scritta all'interessato e motivandola anche al Servizio Sostegno Imprese Agricole entro 10 gg. dalla ricezione del nulla-osta;

- c) agevolare in qualsiasi momento, al pari dei beneficiari, le verifiche che potranno essere disposte con funzionari regionali;
- d) effettuare il calcolo degli interessi tenendo presente l'anno commerciale (gg. 360);
- e) comprendere nella cambiale agraria, o in qualsiasi altre forme di concessione, a condizione che non vi siano, rispetto alla cambiale agraria, spese aggiuntive a carico del beneficiario, alla scadenza, la quota capitale e la quota interessi;
- f) suddividere, se richiesto, l'importo autorizzato dal n.o. senza superare la scadenza prevista dal n.o. stesso, in più cambiali agrarie o in qualsiasi altre forme di concessione, a condizione che non vi siano, rispetto alla cambiale agraria, spese aggiuntive a carico del beneficiario, da porre in essere al momento della effettiva necessità di liquidità.

Se da un controllo dovessero emergere delle irregolarità tali da rettificare in diminuzione il prestito concesso, la liquidazione del rendiconto sarà ridotto di conseguenza.

Nel caso che la liquidazione fosse stata effettuata, la Banca dovrà restituire il maggior importo avuto.

- 2.2 - LE BANCHE POSSONO, IN ATTESA DI DISPOSIZIONI REGIONALI SULL'AMMONTARE DELL'INTERVENTO IN C/INTERESSI, RICEVERE LE RICHIESTE DI PRESTITO DA PARTE DEGLI OPERATORI RURALI, ATTIVARE L'ISTITUTO DELL'ISTRUTTORIA ED EROGARE AD UN TASSO NON SUPERIORE A QUELLO DI RIFERIMENTO, RIACCREDITANDO SUCCESSIVAMENTE ALL'INTERESSATO L'AMMONTARE DI INTERVENTO RICONOSCIUTO. A TALI OPERAZIONI SARÀ RICONOSCIUTO IL CONCORSO

REGIONALE SUGLI INTERESSI CHE, IN PRESENZA DI NULLA-OSTA VERRÀ  
CALCOLATO SULLA SOMMA IN ESSO CONTENUTA.

- 2.3 - Le Banche per la concessione dei prestiti di conduzione si atterrano agli art. 6 punto c) e art. 7 punto 2) della convenzione per l'altro, rispettivamente, dei dati progressivi delle operazioni effettuati e dei rendiconti. Le rendicontazioni inviate prima del termine di cui al citato art. 7 saranno oggetto di immediata liquidazione mentre quelle pervenute dopo potranno non essere liquidate.
- 2.4 - I prestiti in parola sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla Società Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare SRL (ex F.I.G.) di cui all'art. 1 comma 512 della legge 311/04 e Decreto MIPAF di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/02/2006. Pertanto dovrà operarsi, in sede di somministrazione dei prestiti, la ritenuta dello 0,30% a favore della predetta Società da calcolarsi sull'importo del prestito concesso.
- 2.5 - All'infuori della suddetta ritenuta e del bollo sulle eventuali cambiali agrarie nessun altro onere potrà essere posto a carico della ditta beneficiaria sia relativo alle spese postali, telefoniche, di istruttoria, ecc., sia per imposte, tasse, diritti di visura, spese di amministrazione ed altro.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Gaetano Valente

Pescara, lì \_\_\_\_\_ .

ORG. PROF.: Federazione Regionale Coltivatori diretti \_\_\_\_\_

Confederazione Italiana Agricoltori \_\_\_\_\_

Federazione Regionale Agricoltori \_\_\_\_\_

COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli \_\_\_\_\_

CEN. COOP.: Ass. Gen. Cooperative Italiane \_\_\_\_\_

Lega Nazionale Cooperative \_\_\_\_\_

Confederazione Cooperative Italiane \_\_\_\_\_

Unione Naz. Coop. Italiane \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Dott. Gaetano Valente

Pescara, li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .